



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO l'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246, concernente il "Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252", ed, in particolare, il titolo V, concernente "Reclutamento e sopravvenuta inidoneità del personale dei gruppi sportivi e della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

VISTO il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, riguardante il "Semestre europeo- Prime disposizioni urgenti per l'economia", che all'articolo 10 ha modificato la durata del corso di formazione per gli allievi vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 recante "Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 25 febbraio 2015, n. 40 concernente "Regolamento recante requisiti di accesso e modalità di svolgimento del concorso per orchestrale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" e, in particolare, l'articolo 4, comma 4 che prevede che i vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e sono ammessi a frequentare "uno specifico corso di formazione";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 11 aprile 2017, n. 1546, recante "Ripartizione delle dotazioni organiche del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217", in forza del quale gli orchestrali della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in numero di 30 unità, sono assegnati agli Uffici Centrali;

VISTO il decreto del Direttore Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi n. 29/29923 del 18 dicembre 1995, concernente la costituzione della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

RITENUTO di regolamentare gli aspetti concernenti l'organizzazione, l'impiego, i compiti e le attribuzioni della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del relativo personale, non disciplinati da fonte normativa di rango primario o secondario;

RAVVISATA l'esigenza di provvedere con immediatezza alla predetta regolamentazione, atteso che è in fase conclusiva il corso di formazione finalizzato all'immissione di personale con qualifica di vigile del fuoco in qualità di orchestrale e in previsione di un più sistematico assetto della disciplina concernente la banda musicale, che potrà essere adottato anche in sede di interventi correttivi e integrativi del decreto legislativo del 29 maggio 2017, n. 97, (riordino vigili del fuoco);

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 31 marzo 2017, n. 54, concernente "Istituzione del gruppo di lavoro con il compito di predisporre la bozza del provvedimento per definire l'organizzazione, l'impiego, i compiti e le attribuzioni del personale nonché ogni altro aspetto connesso alla banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

INFORMATE le Organizzazioni sindacali,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DECRETA

Art. 1

Compiti e attribuzioni

1. La banda musicale dei vigili del fuoco partecipa alle celebrazioni più importanti della vita del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e rappresenta il Corpo in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale.
2. La banda musicale può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 3, nel perseguimento di scopi di interesse pubblico, a svolgere attività concertistica per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti ed organismi nazionali e stranieri, pubblici o privati.

Art. 2

Dipendenza ed impiego

1. La banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha sede a Roma e dipende funzionalmente dalla Direzione Centrale per la formazione - Scuole Centrali Antincendi- nonché, per l'impiego, direttamente dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Per l'individuazione e il conferimento degli incarichi relativi alla gestione organizzativa, logistica e amministrativa della banda musicale, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 3

Programmazione manifestazioni

1. L'individuazione e la programmazione delle manifestazioni, alle quali la banda musicale partecipa, sono definite dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. La banda musicale può esibirsi congiuntamente al personale delle bande musicali delle Forze di Polizia o delle altre Amministrazioni dello Stato nonché può eseguire brani diretti da maestri di fama internazionale.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha facoltà di proporre la partecipazione della banda a manifestazioni non incluse nel programma in relazione a particolari eventi di rilievo istituzionale.

Art. 4

Modalità d'impiego

1. Per la partecipazione della banda musicale alle manifestazioni di cui all'articolo 3, su richiesta degli organismi ed enti di cui all'articolo 1, comma 2, le spese per il trattamento economico di missione, per l'orario di lavoro straordinario, di viaggio, vitto e alloggio del personale nonché di trasporto dei materiali ed altre eventualmente occorrenti sono a carico degli organismi ed enti medesimi. A tal fine



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

possono essere stipulate tra le parti le convenzioni di cui all'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

2. In caso di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza istituzionale, di manifestazioni culturali, promozionali, a scopo di beneficenza nonché ritenute di rilievo per il Corpo nazionale, le spese di cui al comma 1 possono essere, in tutto o in parte, a carico dell'Amministrazione.

Art. 5

Composizione

1. La banda musicale è costituita da trenta vigili del fuoco in qualità di orchestrale, secondo la composizione indicata nella tabella I, allegata al decreto del Ministro dell'interno del 25 febbraio 2015, n. 40.

2. Tale composizione può essere integrata, per singole manifestazioni e ferme restando le prioritarie esigenze delle sedi di servizio, da personale del Corpo nazionale in possesso di titoli musicali o di comprovata esperienza, per il tempo strettamente necessario all'attività preparatoria dell'esibizione nonché all'esecuzione della stessa.

Art. 6

Corso di formazione

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto ministeriale 25 febbraio 2015, n. 40, i vincitori del concorso per allievi vigili del fuoco nella qualità di orchestrali della banda musicale sono avviati alla frequentazione di uno specifico corso di formazione della durata prevista dall'articolo 10 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

2. Con decreto del Direttore Centrale per la formazione è definito il programma del corso di formazione.

Art. 7

Orario di lavoro e assenze dal servizio

1. Per l'orario di lavoro del personale della banda musicale e per le assenze dal servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 nonché quelle di cui agli articoli 27 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.

2. L'organizzazione dell'attività musicale è svolta in modo da garantire l'impiego contestuale degli strumenti musicali della banda.

Art. 8

Attività musicali e repertorio

1. Lo svolgimento delle attività musicali e la scelta del repertorio sono a cura del maestro direttore, sentito il dirigente individuato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 2.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

2. In caso di necessità, agli orchestrali può essere richiesto di suonare temporaneamente uno strumento musicale affine a quello in uso, purchè rientrante tra gli strumenti indicati nella tabella I allegata al decreto del Ministro dell'interno 25 febbraio 2015 n. 40.

Art. 9

Divisa ed equipaggiamento

1. Il personale della banda musicale indossa, durante lo svolgimento dell'orario di servizio, la divisa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, munita di segni identificativi dell'appartenenza al ruolo dei vigili del fuoco nella qualità di orchestrale e, in occasione delle esibizioni, le uniformi storiche.
2. In presenza di particolari esigenze, il dirigente individuato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 2 stabilisce l'uniforme da indossare.

Art. 10

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, al personale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al personale del ruolo dei vigili del fuoco nonché le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.

Roma, 27 MAR 2017

IL CAPO DIPARTIMENTO

Fratassi